

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIFIC
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 28 del 16.05.2018 di interdizione di porzioni di aree demaniali situate lungo il lato Sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro;
Visto il "Regolamento del Porto di Pesaro", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 3/2014 in data 20.01.2014 e s.m.i. della Capitaneria di Porto di Pesaro, recante la disciplina, di ogni attività ed operazioni portuali, nell'ambito degli specchi acquei, degli ormeggi e delle banchine e delle opere portuali in relazione all'attuale e consolidata destinazione delle stesse;
Visto l'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagioni estive 2021 e 2022) per posti di ormeggio unità da diporto lungo il lato sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro, pubblicato in data 01/06/2021 sul sito istituzionale di questo Ente, nonché trasmesso alla Autorità Marittima ed all'Amministrazione Comunale di Pesaro per l'affissione ai rispettivi albi pretori, con nota PAR 4025 del 01/06/2021;
Visto il criterio posto a fondamento della procedura al fine della comparazione rappresentato dal rialzo del canone base di concessione, determinato come da avviso in euro 2.500,00 ai sensi di quanto stabilito nel Decreto Direttoriale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 01/12/2020, nonché nella discendente Circolare n. 6 del 11.12.2020;
Visto che, nei termini assegnati, sono pervenute n. 2 (due) offerte, tra cui l'istanza presentata dal Sig. Mirko Antonelli NTNMRK71S25G479U, legale rappresentante della Ditta Seasmart s.r.l. (C.F./P.I. 02302090416) - plico acquisito al prot ARR 8193 del 18/06/2021;
Vista la Delibera Presidenziale n. 148 del 07.08.2019 con cui è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria della parte a giorno della banchina in argomento;
Vista la nota PAR 2379 del 30/03/2021 di questa Autorità, nella quale sulla base degli aggiornamenti forniti dagli uffici della Direzione Tecnica relativi alle tempistiche della progettazione e successivo avvio dei lavori di straordinaria manutenzione di cui alla delibera sopra indicata, è possibile determinare la durata dei titoli concessori temporanei per l'assegnazione di posti ormeggio in due stagioni relativamente alle annualità 2021 e 2022;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Pesaro di cui al foglio protocollo 7836 del 06/05/2021, assunto al prot. ARR 6185 del 06/05/2021, nonché con successiva nota 8833 del 21/05/2021 assunta al prot ARR 6873 del 21/05/2021 a seguito di sopralluogo congiunto svolto in data 11/05/2021;
Vista la Determina del Segretario Generale n. 126 del 22/06/2021 di nomina del seggio di gara per l'espletamento della procedura di valutazione delle offerte pervenute;
Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 22/06/2021
Vista la delibera n. 18 in data 25/06/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota PAR 4893 del 07/07/2021 di questa Autorità con la quale è stato rilasciato nulla osta alla Ditta Seasmart s.r.l. alla temporanea occupazione del posto ormeggio n. 26 della planimetria allegata all'avviso pubblico sopra richiamato;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 in data 25/06/2021 PR_PUUTG_Ingresso_0038958_20210622, acquisita a prot. ARR-8555-28_06_2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- 25) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 26) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie;
- 27) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 28) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 29) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati, tramite versamento virtuale tramite F24.**

IL CONCESSIONARIO

Seasmart s.r.l.

Mirko Antonelli

Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: comunicazioni@pec.seasmart.it

Ancona, 29/09/2021

IL CONCESSIONARIO

Seasmart s.r.l.

Mirko Antonelli

Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Pettorino

f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini

f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 04/10/2021 al n° 7878 serie 7 con l'esazione di euro 374,00

28 OTT. 2021

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.550,00, richiesto con atto di accertamento n. 01-6/21 del 07/07/2021;

Vista la polizza n. 2021/13/6602239 emessa il 29/06/2021 e relativa appendice n. 1 di precisazione e vincolo emessa il 25/08/2021 dalla società Italiana Assicurazioni agenzia Pesaro "Raggi" per l'importo di euro 6.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione, nonché dell'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna, alla scadenza, rimessi in pristino stato;

Vista la polizza assicurativa n. 2017/81067 emessa dalla società Italiana Assicurazioni, Agenzia di Pesaro Raggi, sia per il motore principale che per il motore ausiliario;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla Società Seasmart s.r.l.

codice fiscale 02302090416

di occupare un tratto di suolo demaniale situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente nel **Porto di Pesaro – lato sud della nuova Darsena, allo scopo di mantenere uno specchio acqueo di mq. 57,00 per ormeggio di unità da diporto (posto ormeggio n. 26 come da planimetria allegata), con sistemazione di corpo morto, relativamente al periodo dal 05.07.2021 al 30.11.2021, stagione estiva 2021, e dal 01/04/2022 al 30/11/2022 stagione estiva 2022.**

Canone dovuto anno 2021 = € 2.550,00 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni due rispettivamente dal 05/07/2021 al 30/11/2021 e dal 01/04/2022 al 30/11/2022**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- 4) Il mancato uso del posto di ormeggio per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi darà corso al procedimento di decadenza della concessione ex art. 47 Cod. Nav., a meno che non venga valutata positivamente una comunicazione preventiva in ordine all'allontanamento dell'unità navale;
- 5) È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'Autorità;
- 6) L'assegnatario non può ormeggiare un'unità diversa da quella dichiarata sulla domanda recante targa 1MN3418D;
- 7) Il porto non è custodito e pertanto l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento delle unità ormeggiate nel porto, sia pure regolarmente autorizzate;
- 8) L'Autorità non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali, anche in considerazione della non omogeneità dei fondali all'interno della Nuova Darsena;
- 9) Gli assegnatari dei posti di ormeggio dovranno a propria cura e spese organizzare il sistema di ormeggio mediante l'impiego di corpi morti e di attrezzatura idonea che assicuri l'imbarcazione all'apposita catenaria sistemata dall'Autorità di Sistema lungo la banchina.
- 10) La sistemazione del corpo morto non deve pregiudicare in alcun modo la situazione dei fondali.
- 11) È autorizzato il mantenimento dei corpi morti fino alla data di scadenza della concessione, in ragione della durata biennale della stessa, nonché della determinazione su base annuale del canone demaniale dovuto. Gli specchi acquei e le aree demaniali marittime interessate dovranno essere lasciate completamente libere compresa la rimozione dei relativi corpi morti, entro il 30/11/2022.
- 12) È prevista, in caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente punto 11, a partire dal giorno successivo alla scadenza come sopra riportata, una penale pari al 1% del canone offerto per ogni giorno di ritardo nella rimozione;
- 13) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 14) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 15) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 16) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 17) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 18) Il concessionario si impegna a garantire il rispetto dello specchio acqueo assentito ad esclusivo uso diportistico, per finalità esclusivamente ludico-sportive, escludendo alcun fine di lucro derivante dall'esercizio del presente titolo
- 19) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 20) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese gli aggiornamenti catastali del caso, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 21) Gli impianti tecnologici, laddove previsti, dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termini di gestione ed utilizzo;
- 22) Eventuali oneri e spese di utenze e dei relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 23) Eventuali manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 24) Il canone applicato è stato determinato secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, con applicazione del canone minimo come previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n.104 conv. in L. 13/10/2020 n. 126 novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il